

Associazione
"COORDINAMENTO VIGEVANO SOSTENIBILE"

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita l'Associazione di volontariato ambientalista denominata "**Coordinamento Vigevano Sostenibile**" con sede legale a Vigevano presso il domicilio del Presidente in carica. L'Associazione, con propria deliberazione, può trasferire la sede ove lo ritenga più opportuno.
- 2) L'Associazione non ha fini di lucro. È un organismo aperto, autonomo, apartitico e aconfessionale. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate dai propri associati in forma volontaria, libera e gratuita.
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata e adotta come riferimento la legge quadro sul volontariato n.266/91 e la L.R. 28/96. È intendimento dell'Associazione iscriversi all'anagrafe delle ONLUS.

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione denominata "**Coordinamento Vigevano Sostenibile**" ha lo scopo di migliorare la qualità della vita a Vigevano e nella Lomellina, promuovendo la salvaguardia dell'ambiente per una città ed un territorio più sani e moderni, con progetti di sviluppo economico virtuosi, intelligenti e sostenibili.

Più in particolare:

- 1) L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a **carattere volontario e democratico** la cui attività è espressione di **partecipazione, solidarietà e pluralismo** ed opera nel rispetto dei diritti inviolabili della persona. L'Associazione promuove la tutela dei valori fondamentali contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Costituzione Italiana.
- 2) L'Associazione promuove la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità locale, con particolare riferimento agli aspetti di tutela e di rispetto dell'ambiente, alla salvaguardia della salute pubblica, alle politiche di sviluppo energetico con fonti non inquinanti, rinnovabili ed economicamente convenienti anche in prospettiva futura, alle strategie di azzeramento e valorizzazione dei rifiuti.
- 3) L'Associazione si pone inoltre come obiettivo quello di realizzare le iniziative idonee a promuovere la conoscenza e la valorizzazione storica, culturale, sociale ed economica del territorio rappresentante l'estensione territoriale del comune di Vigevano e zone limitrofe.
- 4) L'Associazione perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di attività che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere:
 - effettuare raccolte pubbliche di adesioni, di firme e di fondi;
 - organizzare attività culturali di informazione, quali convegni, dibattiti, riunioni;
 - promuovere eventuali azioni giudiziarie a tutela dei cittadini, singoli o associati, a tutela del loro diritto alla salute e a tutela dell'ambiente;

Per. 
 L'Associazione
 Vigevano

Allegato
Vigevano
data 3

1
9/3/08

808

- promuovere eventuali ricorsi avversi a provvedimenti intesi come lesivi dei diritti di cui al punto precedente;
 - promuovere eventuali azioni giudiziarie ed intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
 - ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera precedente;
 - intervenire altresì nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - organizzare iniziative e manifestazioni di sensibilizzazione, contestazione, opposizione in forma nonviolenta;
 - creare una rete di collegamento e sinergie con altre realtà culturali e sociali con finalità simili.
- 5) L'Associazione ha quindi l'obiettivo di far sì che i cittadini siano maggiormente informati e possano di conseguenza valutare con obiettività e coerenza, partecipando in modo attivo alla determinazione delle politiche ambientali e sociali.

Art. 3

Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote annuali e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati testamentari;
 - c) contributi dello stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e delle istituzioni pubbliche e delle imprese;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- 2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
- 3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- 4) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, o il Collegio dei Revisori dei conti, redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 4

Soci

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.

- 2) Sono membri dell'Associazione le singole persone fisiche e le varie organizzazioni, enti e associazioni attraverso un proprio rappresentante ciascuna che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati ed alla sottoscrizione di eventuali codici di comportamento interno o etici.
- 2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
- 3) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
- 5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa annuale;
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.
- 7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 8) Il socio ritiratosi o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo.
- 2) I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative.
- 3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.



Art. 7

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti, secondo necessità come deliberato dall'Assemblea dei soci.
- 2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
- 3) Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate come da Regolamento.

Art. 8

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere **ordinaria** e **straordinaria**.
 - a) Ogni associato dispone di un solo voto;
 - b) Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta;
 - c) Ogni socio non può ricevere più di una delega.
- 2) L'Assemblea **ordinaria** indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a) approva, entro tre mesi dalla conclusione dell'anno sociale, il bilancio consuntivo e la relazione delle attività dell'anno precedente;
 - b) approva, entro tre mesi dalla conclusione dell'anno sociale, il programma e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
 - c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e tra i componenti dello stesso nomina il Presidente;
 - d) delibera l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
 - e) delibera l'esclusione dei soci;
 - f) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- 3) L'Assemblea **ordinaria** viene convocata dal Presidente almeno **due volte all'anno**, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o **1/10** degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea **straordinaria** delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente o da un numero di soci che rappresenti almeno **2/10** di tutti gli associati.
- 5) L'Assemblea **ordinaria** e quella **straordinaria** sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo, eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica da recapitarsi almeno **8 giorni** prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. I termini di cui sopra sono estesi a **15 giorni** per la convocazione dell'Assemblea straordinaria.

6) L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la **metà più uno degli iscritti** ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea **ordinaria** sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

7) L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno **2/3 degli iscritti**.

In materia di modifiche statutarie, dello scioglimento dell'Associazione e della relativa devoluzione del patrimonio residuo, sono necessari i voti dei **2/3** dei presenti.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è formato, in numero dispari, **da cinque a nove membri**, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica **un anno** e sono rieleggibili.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso direttivo.

3) Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) nominare al proprio interno il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed eventuali altre figure se ritenute necessarie;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) determinare il programma in base alle linee di indirizzo approvate dall'assemblea;
- e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

4) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

5) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni **due mesi** e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno **due terzi** dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica, da recapitarsi almeno **tre giorni** prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dall'assemblea dei soci, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al componente anziano del Consiglio Direttivo.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea con le medesime modalità dell'elezione del Consiglio Direttivo e permane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo. Possono far parte del Collegio anche non aderenti all'Associazione. È compito del Collegio controllare tutte le scritture contabili e la loro corrispondenza con i giustificativi di spesa e con la stesura del bilancio consuntivo, redigendo una relazione annuale. I membri del Collegio dei Revisori dei conti possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto se non aderenti all'Associazione.

Art. 12

Norma finale

- 1) L'Associazione è tenuta alla registrazione e conservazione dei seguenti documenti: verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie, verbali delle riunioni del consiglio Direttivo, libro Soci, giornale contabile. È garantita la pubblicità degli atti e dei registri.
- 2) Le riunioni degli organi collegiali dell'Associazione saranno tenute in luogo da destinare, decisi di volta in volta dal Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, dal Presidente, anche in un luogo diverso dalla sede legale.
- 3) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 13

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa richiamo alle vigenti norme del Codice Civile, della Legge 266/91, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

L'associazione può predisporre un Regolamento o Codice morale, che definisca le attività pratiche, le modalità operative e organizzative, eventuali cause di incompatibilità.